

 concorsi.
superiori

Concorso

SNA 2026

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

73 **Allievi**
Dirigenti

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**

per la preparazione al concorso

NLD
CONCORSI



- altrimenti;
- devono essere conclusi nel perseguimento del *pubblico interesse e senza pregiudizio dei diritti dei terzi*;
- devono applicarsi, ove non sia diversamente disposto, i *principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti* in quanto compatibili;
- devono essere **motivati**;
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la P.A. può *recedere unilateralmente* dall'accordo, salvo l'obbligo di *indennizzo* dei pregiudizi subiti dal privato;
- le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono devolute alla *giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo* (ora *ex art. 133 c.p.a.*).

B. Gli accordi tra Amministrazioni.

Le Amministrazioni pubbliche, *ex art. 15 della legge n. 241 del 1990* possono **sempre** concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

C. Gli accordi di programma.

Gli **accordi di programma** di cui all'art. 34, TUEL rappresentano una *sottocategoria* degli accordi tra Amministrazioni, prevista per le ipotesi in cui la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento richiedono, per la loro completa realizzazione, *l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici*.

Quanto al procedimento di formazione dell'accordo, è possibile delineare **quattro fasi** del procedimento:

- *l'iniziativa*, attribuita al Presidente della regione o il Presidente della provincia o il Sindaco;
- *l'istruttoria*, da compiersi anche attraverso una verifica della fattibilità dell'accordo e la convocazione di una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate;
- *la conclusione dell'accordo*;
- *l'integrazione dell'efficacia*, consistente nella pubblicazione dell'accordo nel Bollettino Ufficiale della regione.

► 8.5. Il silenzio devolutivo, il silenzio tra amministrazioni e il silenzio assenso

Sono senz'altro espressione del principio di semplificazione ed accelerazione procedimentale la disciplina dettata per talune forme di silenzio, in particolare il silenzio devolutivo, il silenzio tra amministrazioni e il silenzio assenso.

A. Il silenzio devolutivo.

Il silenzio **devolutivo** (o procedimentale) ricorre quando nel corso di un procedimento un organo intermedio non provvede su una richiesta di parere o di perizia.

E' previsto dall'art. 17, l. n. 241 del 1990, secondo "*ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad Enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari*".

B. Il silenzio tra Amministrazioni.

L'art. 17-*bis*, l. n. 241 del 1990, riformulato dalla l. 120 del 2020, disciplina gli effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.

La disposizione realizza, in sostanza, un nuovo strumento di semplificazione amministrativa, applicabile in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione c.d. "pluristrutturata", nella quale, cioè, rilevi la manifestazione di volontà, sotto forma di

“assensi, concertati o nulla osta” o anche di *“proposte”*, se necessarie per l'avvio del procedimento, di altra diversa amministrazione.

In tal caso, il silenzio dell'Amministrazione interpellata che rimanga inerte e non esprima alcuna volontà (nel termine ordinario di trenta giorni ovvero di novanta giorni, se l'attività amministrativa riguarda la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini) *viene equiparato dal legislatore ad un atto di assenso o ad una proposta*, consentendo all'Amministrazione procedente l'avvio del procedimento o l'adozione del provvedimento conclusivo, così evitando l'arresto del procedimento amministrativo. Il recente **Decreto PNRR**, del 19 febbraio **2026**, n. 19, ha ridotto tali termini, ma solo per gli interventi legati alla protezione civile e al PNRR, da trenta a dieci giorni, per quelli ordinari, e da novanta a trenta giorni per quelli relativi ad interessi sensibili.

Quando l'omissione riguardi **la proposta**, la norma prevede che, in sostituzione di quella, sia acquisito **l'assenso** sullo schema di provvedimento, da parte dell'amministrazione che avrebbe invece dovuto dare avvio al procedimento.

C. Il silenzio assenso.

Il **silenzio assenso** (art. 20, l. n. 241 del 1990) è espressione del principio di semplificazione, in specie delle modalità di esternazione della decisione dell'Amministrazione. Il provvedimento dell'Amministrazione, infatti, continua ad essere necessario, ma la legge consente che lo stesso si manifesti *per silentium*.

È stato generalizzato a partire dal 2005, sicché al di fuori dei casi espressamente eccettuati, il silenzio tenuto dall'Amministrazione sull'istanza del privato equivale ad accoglimento della stessa. Il legislatore ha, tuttavia, **escluso** dal suo ambito di applicazione una serie di ipotesi:

- per gli atti e i procedimenti riguardanti **materie particolarmente sensibili**: patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della difesa nazionale, della pubblica sicurezza e dell'immigrazione, della salute e della pubblica incolumità, nonché gli atti e i procedimenti riguardanti le materie dell'asilo e della cittadinanza;
- nei casi in cui la **normativa comunitaria** impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- nei casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come **provvedimento di rigetto** dell'istanza (c.d. **silenzio-diniego**);
- nei casi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

Il **d.l. n. 77/2021** ha modificato il comma *2-bis* dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedendo l'obbligo da parte della P.A., di rilasciare entro 10 giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione rilasciata in via telematica, che dimostri l'avvenuta formazione del silenzio assenso. In caso di inutile decorso di tale termine, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2001.

Da ultimo, il **Decreto PNRR** (D.I. 19 febbraio **2026**, n. 19), intervenendo sulla lettera dell'art. 20 L.241/90, ha rafforzato l'istituto del silenzio assenso, rendendolo più trasparente e "automatico". La novella prevede, infatti, che l'**attestazione telematica** della formazione del silenzio assenso sia **automatica** e che l'amministrazione possa chiedere **eventuali integrazioni** documentali solo entro il termine di **trenta** giorni. Oltre a ciò, viene chiarito che il silenzio assenso **non** si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto

► 8.6. Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive

Come rilevato, profilo della semplificazione amministrativa è quello che attiene alla documentazione amministrativa.

A. Dalle autocertificazioni alle dichiarazioni sostitutive

La prima forma di semplificazione è attuata con la previsione **dell'autocertificazione**, introdotta dalla l. 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale è stato consentito ai cittadini di attestare fatti, rapporti e qualità di beni e di persone sotto la propria responsabilità nei confronti della Pubblica amministrazione. Tali atti erano però destinati a perdere efficacia se non sostituiti dagli originali o dalle copie conformi dei

12. Brano 1

Leggere il testo del seguente problema.

Sara, Giulia, Elena e Laura hanno ognuna un mezzo di trasporto: un'auto, una moto, una bicicletta e un fuoristrada, tra loro di colore diverso. I colori dei mezzi di trasporto sono: verde, blu, rosso, nero.

Si sa che:

1. La moto appartiene a Sara mentre Laura non possiede un'auto;
2. Il mezzo di trasporto di Elena è di colore nero;
3. L'auto è di colore blu e la bicicletta è rossa.

12.a Di che colore è la moto?

- A. Blu
- B. Verde
- C. Rossa
- D. Nera
- E. Non è possibile stabilirlo con certezza

12.b Quale mezzo di trasporto è posseduto da Giulia?

- A. La moto
- B. La bicicletta
- C. L'auto
- D. Il fuoristrada
- E. Non è possibile determinarlo con certezza

In questo caso le grandezze in gioco sono tre: le persone, i mezzi di trasporto ed i colori. In una tabella bidimensionale non è possibile rappresentare 3 diverse grandezze, quindi occorrerebbe una rappresentazione tridimensionale troppo complicata. Possiamo inserire una delle grandezze nella tabella composta con le altre due come colore delle caselle (sfruttando direttamente i colori elencati nel quesito) oppure come etichetta inserita all'interno della casella stessa:

	A	M	B	F
S				
G				
E				
L				

Sulle colonne abbiamo i mezzi di trasporto, sulle righe i nomi delle persone.

"La moto appartiene a Sara" ci porta ad inserire una X nella casella corrispondente e ad annerire tutte le altre caselle della riga di Sara, poiché sicuramente lei non sarà in possesso di altri mezzi di trasporto. Inoltre, possiamo annerire anche tutte le caselle della colonna "M" delle altre persone poiché sicuramente *non* saranno in possesso di moto:

	A	M	B	F
S		X		
G				
E				
L				

“Laura non possiede un’auto” ci consente di annerire la sola casella corrispondente:

	A	M	B	F
S		X		
G				
E				
L				

“Il mezzo di trasporto di Elena è di colore nero” ci consente di inserire l’etichetta “NERO” in tutte le caselle di Elena:

	A	M	B	F
S		X		
G				
E	NERO		NERO	NERO
L				

“L’auto è di colore blu” consente di eliminare la casella corrispondente all’auto dalla riga di Elena, poiché in contrasto con l’informazione che lei possiede un mezzo nero; inoltre, ci consente di etichettare la casella auto in corrispondenza di Giulia con il colore BLU (ma anche di annerire tutti gli altri mezzi della riga di Giulia):

	A	M	B	F
S		X		
G	BLU X			
E			NERO	NERO
L				

“La bicicletta è rossa” ci consente di escludere per Elena anche la bicicletta (visto che lei possiede un mezzo nero), quindi ad Elena risulta associato un fuoristrada nero (e possiamo annerire anche la casella fuoristrada di Laura).

A questo punto la moto di Sara non può che essere VERDE.

	A	M	B	F
S		VERDE X		
G	BLU X			
E				NERO X
L			ROSSO X	